



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**14 OTTOBRE 2024 – ORE 15:00 - IN PRIMA CONVOCAZIONE**

**15 OTTOBRE 2024 – ORE 15:00 - IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di e-Novia S.p.A. (“**e-Novia**” o la “**Società**”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria, per il giorno 14 ottobre 2024, alle ore 15, in prima convocazione, e, occorrendo per il giorno 15 ottobre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente:

### **Ordine del Giorno**

- 1. Modifica degli articoli 15 e 16 del vigente Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Si ricorda che - in applicazione dell’art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato da ultimo dall’art. 11, comma 2, della Legge 5 marzo 2024 n. 21 - la riunione assembleare potrà svolgersi con l’intervento in assemblea, per le persone ammesse, anche mediante mezzi di telecomunicazione e che il capitale sociale potrà intervenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-*undecies* D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

\*\*\* \*\*

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto posto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto sociale della Società attualmente vigente.

In particolare, vi proponiamo di modificare gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale come rappresentato nella seguente tabella nella quale vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in rosso, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><b>Articolo 15. Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.</p> <p>15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, o 3 (tre) amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) membri devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>	<p><b>Articolo 15. Consiglio di Amministrazione</b></p> <p>15.1 (invariato)</p> <p>15.2 (invariato)</p> <p>15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, <del>in caso di Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, o 3 (tre) amministratori in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di 7 (sette) membri</del> <b>deve</b> possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.</p>
<p><b>Articolo 16. Nomina degli amministratori</b></p> <p>16.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti.</p> <p>16.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento</p>	<p><b>Articolo 16. Nomina degli amministratori</b></p> <p>16.1 (invariato)</p> <p>16.2 (invariato)</p> <p>16.3 (invariato)</p> <p>16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della</p>

di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) superiore a 1 (uno) e non superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

16.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati: (i) superiore a 1 (uno) e non superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 1 (un) candidato avente i requisiti di amministratore indipendente; (ii) superiore a 7 (sette) deve indicare almeno 3 (tre) candidati aventi i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 (invariato)

16.6 (invariato)

16.7 (invariato)

16.8 (invariato)

16.9 (invariato)

16.10 (invariato)

16.11 (invariato)

16.12 (invariato)

16.13 (invariato)

16.14 (invariato)

16.15 (invariato)

16.16 (invariato)

16.17 (invariato)

16.18 (invariato)

presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

16.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la "Lista di Maggioranza") saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, tranne: (a) 2 (due) in caso di consiglio composto da 7(sette) membri, 9 (nove) membri o 11 (undici) membri (b) 3 (tre) in caso di consiglio composto da 13 (tredici) membri o 15 (quindici) membri;

(ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, saranno tratti, e risulteranno eletti, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione.

16.9 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente Articolo 16.8, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i sopra indicati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore

partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

16.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Articolo 16.17.

16.15 La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un amministratore indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiamati dal precedente Articolo 15.3.

16.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal

Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla sua ricostituzione.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte, ove approvate, non determinano diritto di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

*"L'assemblea straordinaria degli azionisti di e-Novia S.p.A.:*

- *udito quanto esposto dal Presidente,*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

**delibera**

- 1) *di modificare gli articoli 15 e 16 dello Statuto sociale di e-Novia S.p.A., come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, all'Amministratore Delegato di tempo in tempo in carica, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni potere per la completa esecuzione delle odierne delibere, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle stesse nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero richieste anche in sede di iscrizione e, in genere, tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse (anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti da Borsa Italiana S.p.A. o da competenti Autorità e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili)."*

Milano, 28 settembre 2024